

COMUNE DI MERCATO SARACENO

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE

SUGLI IMMOBILI

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 22/2/1999, modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 88 del 30/12/1999, con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 28/12/2001, con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 29/11/2002, con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 18/12/2003, con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 19/3/2008)

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.
- Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato.
- Art. 3 - Area fabbricabile.
- Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.
- Art. 5 - Rimborso per dichiarata inedificabilità
- Art. 6 - Qualifica di coltivatore diretto.
- Art. 7 - Fabbricati di interesse storico e artistico.
- Art. 8 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa).
- Art. 9 - Fabbricato parzialmente costruito.

Titolo II - DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

- Art. 10 - Dichiarazione o denuncia.
- Art. 11 - Attività di controllo.
- Art. 12 - Attività di accertamento-liquidazione
- Art. 13 - Sanzioni

Titolo III - VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 14 - Versamenti e riscossioni.
- Art. 15 - Rimborsi in genere.

Titolo IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 16 - Detrazioni e riduzioni.
- Art. 17 - Abitazione principale
- Art. 17 bis – Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 17 ter – Abitazione locata con contratto-tipo
- Art. 17 quater – Abitazioni principali oggetto di interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile**
- Art. 18 – Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 19 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali
- Art. 20 – Immobili posseduti da Enti non commerciali
- Art. 20 bis – Nuovi insediamenti produttivi, artigianali e industriali

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 21 - Entrata in vigore

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

- Ambito di applicazione e scopo del Regolamento -

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Articolo 2

- Area di pertinenza del fabbricato -

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n.504/1992, s'intende l'area che nel catasto urbano risulta asservita al predetto fabbricato.

2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Articolo 3

- Area fabbricabile -

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, così come risulta definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n.504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.

Articolo 4

- Determinazione del valore delle aree fabbricabili -

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Consiglio Comunale con atto da adottarsi entro la data di approvazione del Bilancio e delle tariffe di imposte e tasse, determina, periodicamente e per zone omogenee, sentito il parere di una conferenza di servizio all'uopo costituita e composta dai responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventualmente da consulenti esterni competenti in materia, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.¹

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1^a gennaio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.504/1992, non si fa

¹ Comma modificato con del. C.C. n. 74 del 28/12/2001

luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n.504/1992.

5. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, entro il termine di cui al comma 1, non adotti un atto di determinazione dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili si intendono confermati i valori dell'anno precedente.²

Articolo 5

- Rimborso per dichiarata inedificabilità di area -

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.

2. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici, urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.

3. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:

a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;

b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n.504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5.

4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;

c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative;

² Comma introdotto con del. C.C. n. 74 del 28/12/2001

d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali procedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.

6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

Articolo 6

- Qualifica di coltivatore diretto -

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del Decreto legislativo n.504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

2. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1^o gennaio dell'anno successivo, pertanto da tale periodo di imposta cessa il beneficio delle agevolazioni di cui al comma 1.

Articolo 7

- Fabbricati di interesse storico e artistico -

1. Ai fini della determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A (ad eccezione della categoria A/10 che è invece sottoposta alla disciplina del presente comma), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di vano abitativo, che si assume pari a mq 18, e, per la quantificazione del relativo valore, la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di minore ammontare tra quelli previsti dalla legge per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito l'immobile, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Articolo 8

- Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa) -

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi.

2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed

idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

Articolo 9

- Fabbricato parzialmente costruito -

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione lavori (anche se parziale) ovvero, se antecedente, dalla data in cui la parte ultimata é comunque utilizzata.

2. Conseguentemente a quanto indicato nel comma 1, la superficie originaria dell'area fabbricabile, è ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

TITOLO II: DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Articolo 10

- Dichiarazione o denuncia -

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del Decreto Legislativo n.504/1992.

2. Nell'ambito delle attività di accertamento e liquidazione dell'Imposta l'Ufficio Tributi può provvedere alla correzione di errori commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento.

3. Per gli immobili inclusi in dichiarazioni di successione l'Ufficio Tributi verifica le dichiarazioni ICI presentate dagli eredi. In assenza di tali dichiarazioni l'Ufficio provvede al caricamento dei dati rilevabili dalle dichiarazioni di successione ricevute dall'Agenzia delle Entrate competenti, secondo quanto stabilito dall'art. 15 comma 2 della Legge n. 383 del 18/10/2001.³

Articolo 11

- Attività di controllo -

1. Per l'attività di controllo di cui all'articolo 12 del regolamento generale delle entrate, la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui ai commi 1 e 2 del precitato articolo 12 del regolamento generale, la Giunta comunale tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

Articolo 12

- Attività di accertamento-liquidazione -

1. Per l'accertamento-liquidazione della imposta si applicano le norme stabilite dall'articolo 15 del Regolamento generale delle entrate comunali. Pertanto, alla correzione degli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento, si provvede mediante motivato avviso di accertamento-liquidazione.

2. Quanto disposto dal precedente comma 1 si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.

³ modificati con delibera C.C. n. 97 del 18/12/2003

Art. 13
- Sanzioni -

1. Per quanto concerne la determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità si rinvia a quanto disposto con deliberazione di Consiglio Comunale.

TITOLO III: VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 14

- Versamenti e Riscossione -

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento generale delle entrate, si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta per l'immobile condiviso, nel rispetto delle reali quote di possesso e delle condizioni soggettive in capo a ciascun titolare. Ciò significa che restano fermi i singoli debiti di imposta, ancorché congiuntamente versata, nonché l'obbligo di presentazione della denuncia/dichiarazione degli immobili posseduti in capo a ciascun contitolare.

3. La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:

a) i versamenti effettuati tempestivamente a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;

b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, si computa:

a) per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protrato per almeno 16 giorni (es. rogito di compravendita stipulato in data 16.1.n, mese di gennaio a carico dell'acquirente che ha posseduto dal 16.1 al 31.1.n per un totale di 16 giorni);

b) per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protrato per i primi 15 del mese (se: rogito di compravendita stipulato in data 16.4.n, mese di aprile a carico del venditore che ha posseduto dal 1.4 al 15.4.n. per un totale di 15 giorni);

c) per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protrato per i primi 14 giorni del mese (es: rogito di compravendita stipulato in data 15.2.n, mese di febbraio a carico del venditore che ha posseduto dal 1.2 al 14.2.n per un totale di 14 giorni);

d) per intero il mese di febbraio dell'anno bisestile quando il possesso si è protrato per almeno 15 giorni (es: rogito di compravendita stipulato in data 15.2.n, mese di febbraio a carico dell'acquirente che ha posseduto dal 15.2 al 29.2.n per un totale di 15 giorni).

Articolo 15

- Rimborsi in genere -

1. Per i rimborsi in generale si applicano le norme previste dal Regolamento Generale delle entrate.

TITOLO IV: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 16

- Detrazioni e riduzioni -

1. Spetta all'Organo competente stabilire annualmente, con un unico atto, le aliquote dell'imposta, la detrazione relativa all'abitazione principale e alle equiparate di cui all'art. 18, e le eventuali maggiori riduzioni di imposta.⁴

2. Per effetto della unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale riferimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intende prorogata la detrazione per abitazione principale approvata o applicata per l'anno in corso.

Articolo 17

- Abitazione principale -

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata); ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione di imposta sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da un anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.⁵

2. Sono equiparate all'abitazione principale ai soli fini dell'aliquota ridotta e non della detrazione di imposta l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al secondo grado ed affini di primo grado che la occupano quale loro abitazione principale;

3. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, mediante le modalità disposte dall'art. 8, comma 3, del Regolamento Generale delle entrate comunali.

⁴ Modificato con del. C.C. n. 74 del 28/12/2001

⁵ Modificato con del. C.C. n. 81 del 30/12/1999

Articolo 17 bis

- Pertinenze dell'abitazione principale -

1. Per pertinenza si intende il garage o posto auto, la soffitta e la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione, ovvero ad una distanza non superiore a 200 m.

2. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste in materia di ICI si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 1, anche se iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera limitatamente ad un massimo di due unità immobiliari per ciascuna tipologia di pertinenza ed a condizione che il proprietario o il titolare di diritto di godimento o il locatore finanziario dell'abitazione nella quale dimora abitualmente sia proprietario o titolare di diritto di godimento o locatore finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.⁶

Articolo 17 ter

- Abitazione locata con contratto-tipo -

1. Per le abitazioni locate attraverso la formula del contratto-tipo di cui alla legge n. 431/1998, art. 2 comma 3, può essere deliberata annualmente un'aliquota agevolata. Alle medesime abitazioni non si rende applicabile la detrazione d'imposta.⁷

Articolo 17 quater⁸

- Abitazioni principali oggetto di interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile -

1. Per le abitazioni principali di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92, nelle quali vengano installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica di uso domestico, può essere deliberata una aliquota agevolata.

2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, se deliberata dal Comune, si considerano beneficiari il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento per la durata di anni 5 (cinque) a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della scheda tecnica descrittiva/rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità, comprovate dall'Ufficio Edilizia Urbanistica del Comune.

3. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dovrà riportare nella dichiarazione ICI, nello spazio relativo alle annotazioni, - realizzazione impianto a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica di uso domestico e data presentazione della scheda tecnica descrittiva/rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità - oppure presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

⁶ Articolo introdotto con la del. C.C. n. 87 del 29/11/2002

⁷ Articolo introdotto con la del. C.C. n. 97 del 18/12/2003

⁸ Articolo introdotto con la del. C.C. n. 17 del 19/03/2008

Articolo 18

- Fabbricati inagibili o inabitabili -

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del soggetto passivo d'imposta;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

c) mediante variazione della rendita catastale attribuita dall'U.T.E.

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Articolo 19

- Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali -

1. Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali e dalle Aziende unità sanitarie locali, sono esenti anche se non destinati a compiti istituzionali. Con riguardo agli immobili posseduti nel territorio comunale da altro Comune, l'esenzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che vi sia reciprocità fra gli enti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n.504/1992, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Articolo 20

- Immobili posseduti da enti non commerciali -

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Articolo 20 bis

- Nuovi insediamenti produttivi, artigianali e industriali -

1. Per nuovi insediamenti produttivi, artigianali e industriali, si intendono gli immobili costruiti ex-novo nel territorio comunale da aziende regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, se deliberata dal Comune, si considerano beneficiari il proprietario o titolare di diritto di godimento o il locatario finanziario che esercita la propria attività nella nuova unità immobiliare fino al terzo anno successivo alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, al quarto anno successivo alla data in cui l'immobile è stato comunque utilizzato o accatastato.

3. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata il proprietario o titolare di diritto reale di godimento o il locatario finanziario dovrà riportare, nella dichiarazione ICI relativa al nuovo insediamento – spazio riservato alle annotazioni, la dicitura “nuovo insediamento produttivo” con la data di ultimazione lavori o, se antecedente, effettivo utilizzo o accatastamento.⁹

⁹ Articolo introdotto con del. C.C. n. 87 del 29/11/2002

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21

- Entrata in vigore -

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.
2. Gli importi espressi in lire nel presente regolamento, sono da considerarsi nel corrispondente controvalore espresso in EURO dalla data della sua entrata in vigore.